



COMUNE DI CAVAGLIA'

Via M. Mainelli, 8 - 13881 CAVAGLIA' Cf. 00326680022 - tel. 0161/96038-96039 - fax 0161 967724

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'UTILIZZO DEL

SERVIZIO DI SCUOLABUS

ART. 1 - FINALITA' E CRITERI GENERALI

- 1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
- 2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.
- 3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzazione del servizio di trasporto scolastico da parte dell'utenza.

ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alla scuola elementare e media residenti nel Comune di Cavaglià.
- 2. Il servizio di norma viene assicurato solo nel caso in cui l'abitazione dell'alunno disti oltre Km. 1 dall'Istituzione Scolastica frequentata.

ART. 3 SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

- 1. Per gli alunni diversamente abili il servizio di trasporto scolastico viene svolto negli stessi termini e con le stesse modalità praticate per gli altri alunni, compatibilmente con le risorse ed i mezzi a disposizione. Le distanze dalla fermata e dalla scuola previste dal presente regolamento possono essere ridotte in funzione delle specifiche difficoltà dell'alunno diversamente abile.
- 2. Per il servizio di accompagnamento degli alunni diversamente abili si procederà, compatibilmente con le risorse ed i mezzi a disposizione, di volta in volta a predisporre le misure più idonee in base alle segnalazioni dei Servizi Sociali.

ART. 4 CALENDARIO E ORARI

- 1. Il servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano.
- Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
- 2. In caso di entrate scolastiche posticipate o uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate,

eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. Gli uffici comunali daranno tempestiva comunicazione agli utenti.

ART. 5 - PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

- 1. L'ufficio competente predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
- 2. Il piano annuale di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, e deve essere approvato dalla Giunta comunale comunque non oltre il 30 luglio di ogni anno.
- 3. Il piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
- 4. Nell'accettazione delle domande di cui al successivo articolo 6, sarà data la precedenza agli alunni che risiedono a una distanza superiore a Km.1 dalla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori ad un Km. 1, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purchè ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti. Il servizio non sarà comunque fornito a coloro che risiedono a distanze inferiori ai 500 m.Le fermate dovranno avere tra di loro una distanza non inferiore a 300 m.
- 5. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
- 6. Il piano annuale potrà subire delle variazioni durante l'anno scolastico nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti o per sopravvenute esigenze non prevedibili che ne consiglino la modifica, tendendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento. In tal caso gli utenti saranno avvisati con congruo anticipo.
- 7. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

ART. 6 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per lo scuolabus organizzato lungo punti di raccolta, percorso che verrà tempestivamente comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.
- 2. Sul territorio comunale sarà collocata apposita segnaletica che stabilirà i punti di fermata dei mezzi addetti al trasporto alunni.

- 3. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, agli uffici comunali entro il 31 maggio dell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.
- 4. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 3, e comunque entro il 15 giugno di ogni anno per l'anno scolastico successivo, potranno essere accolte qualora ciò non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio. La data di presentazione costituirà titolo preferenziale.
- 5. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta che deve essere inoltrata per iscritto agli uffici comunali.
- 6. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte dell'utente di tutte le norme contenute nel presente regolamento e, più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.
- 7. Copia del presente regolamento sarà consegnata al momento dell'iscrizione al genitore del minore o a chi ne fa le veci.
- 8. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, ovvero purchè non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.

ART. 7 RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE

- 1. Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare un altro famigliare o, comunque, un adulto di riferimento;
- 2. L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.
- 3. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.
- 4. Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1^ grado, ovvero le classi 4^ e 5^ della scuola primaria, la famiglia può autorizzare l'autista a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito. L'Amministrazione comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino.

ART. 8 SICUREZZA E RESPONSABILITA'

1. Il Comune adotta le misure organizzative necessarie ad assicurare condizioni di sicurezza degli alunni dal momento della salita sullo scuolabus al momento di ingresso nella scuola e dall'uscita della scuola alla riconsegna alle fermate alle famiglie.

- 2. Il piano annuale di cui al precedente articolo 5 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di semafori o di strisce pedonali.
- 3. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
- 4. L'amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
- 5. L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
- 6. I compiti dell'autista si esauriscono alle sole mansioni di guida ed a quelle connesse durante il trasporto. Lo stesso ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro.
- 7. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico.
- 8. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata l'alunno sarà condotto dall'autista dello scuolabus alla scuola di appartenenza ovvero, in caso di chiusura della stessa, presso il Comando di Polizia Municipale.
- 9. Al ripetersi di tale inconveniente il genitore sarà richiamato ad una più attenta osservanza di quanto previsto dal presente articolo, dopo di che l'alunno potrà essere escluso temporaneamente dal servizio o fino alla chiusura dell'anno scolastico.

ART. 9 COMUNICAZIONI COMUNE-FAMIGLIA

- 1. Nei rapporti con le famiglie l'Amministrazione comunale si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
- 2. All'inizio dell'anno scolastico l'Ufficio competente provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico.
- 3. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico, secondo quanto previsto al comma 6 del precedente articolo 5.
- 4. L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disguidi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente all'autista dello scuolabus

eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.

- 5. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all'Ufficio, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio.
- 6. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, all'Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.
- 7. Occasionalmente il genitore potrà richiedere che il proprio figlio venga consegnato a persona diversa da quella delegata o ad una fermata diversa da quella consueta. Tale richiesta dovrà pervenire all'autista, con almeno un giorno di anticipo. La persona momentaneamente incaricata del ritiro dovrà, su richiesta dell'autista dello scuolabus, documentare la propria identità.
- 8. L'Amministrazione comunale si impegna a mettere in atto ogni sforzo per rendere il servizio fruibile in ogni tempo; può comunque accadere che per cause di forza maggiore non sia in condizione di erogare il servizio. In tal caso nessuna responsabilità sussiste a suo carico salvo l'onere di dar e tempestiva comunicazione qualora il fatto venga conosciuto con congruo anticipo alle famiglie.

ART. 10 MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO - COMPORTAMENTO A BORDO

- 1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
- 2. Nello spirito del precedente comma 1, l'Amministrazione comunale potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.
- 3. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare:
 - Devono salire e scendere dallo scuolabus in modo ordinato e composto senza correre o spingersi;
 - Non devono sostare nella piattaforma di discesa e nel corridoio;
 - Durante le fasi di marcia gli studenti devono sempre restare seduti in modo corretto e non devono per alcuna ragione alzarsi o spostarsi da un posto all'altro o sporgersi dai finestrini;
 - Dal momento della salita sullo scuolabus e fino all'uscita dello stesso, le cartelle a tracolla ed a zainetto dovranno essere portate a mano e, durante la corsa, non dovranno essere assolutamente posate sul sedile;
 - Durante la corsa devono essere evitate urla e schiamazzi;
 - Gli studenti devono scendere alla loro fermata
 - Non portare sull'autobus oggetti pericolosi
 - Non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
 - Usare un linguaggio conveniente;
 - Mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico;
 - Rispettare le regole impartite dall'autista
- 4. Le disposizioni di cui sopra sono tese esclusivamente alla salvaguardia dell'incolumità di tutti gli utenti e sono norma corretta di viaggio su qualunque automezzo pubblico e privato.

- 5. Gli alunni che per qualsiasi motivo abbiano esigenze particolari che comunque non possono prescindere dalle disposizioni di cui sopra sono tenuti a darne comunicazione preventiva all'autista che si farà carico della risoluzione qualora essa sia tecnicamente possibile.
- 6. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
- l'autista dovrà far pervenire all'Ufficio una relazione circa il comportamento scorretto dell'alunno;
- l'Ufficio avviserà la famiglia dei fatti accaduti mediante apposita comunicazione scritta;
- qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi;
- qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere all'espulsione dell'alunno dal servizio.
- 7. I danni arrecati al mezzo dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall'autista stesso.
- 8. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati all'autista.

ART. 11 SOSPENSIONE DALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO

- 1. Si provvederà alla sospensione dall'utilizzo del servizio nei confronti degli utenti nei seguenti casi:
 - nel caso di mancato pagamento delle tariffe previste, alle scadenze prestabilite; in tal caso, prima di disporre la sospensione del servizio, l'Ufficio provvederà a diffidare la famiglia al pagamento, fissando un termine perentorio per provvedere; in caso di inosservanza del termine, si provvederà alla sospensione del servizio, previa comunicazione;
 - nel caso di violazione da parte degli utenti degli obblighi di tenuta di comportamento corretto a bordo del mezzo, come specificato dal precedente art. 10 comma 4.

ART. 12 PAGAMENTO DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio viene erogato a seguito di corresponsione di una tariffa, determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2. La contribuzione, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione comunale, sarà corrisposta mensilmente, entro i primi 5 (cinque) giorni del mese cui il versamento si riferisce.
- 3. La tariffa è unica, comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici; non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale.
- 4. Se per un determinato periodo l'utente non utilizza il servizio, il pagamento può essere sospeso, previa comunicazione all'Ufficio.
- 5. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio.

6. Nel caso in cui il servizio sia utilizzato anche solo per un giorno, la quota mensile dovrà essere pagata interamente.

ART. 13 EVENTUALI ESONERI DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO

- 1. Se richiesto, è previsto l'esonero dal pagamento del servizio per situazioni socio-economiche particolarmente difficili documentate con relazione del Servizio Sociale competente e con copia delle situazioni reddituali del nucleo familiare (ISEE).
- 2. Si intende che l'esenzione potrà essere concessa in caso di nucleo familiare con indicatore della situazione economica inferiore al minimo vitale come determinato dal vigente Regolamento per l'accesso alle prestazioni o ai servizi agevolati concessi dal Comune.

ART. 14 VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO - RECLAMI

- 1. L'Amministrazione comunale valuta annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.
- 2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Ufficio che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 60 gg. dalla presentazione.

ART. 15 NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia.